



**COMUNE DI BEINASCO**  
**Città Metropolitana di Torino**

---

Piazza Vittorio Alfieri 7 – 10092 BEINASCO (TO)  
tel. 01139891 – fax 0113989382  
P.E.C.: [protocollo@comune.beinasco.legalmail.it](mailto:protocollo@comune.beinasco.legalmail.it)

**DETERMINAZIONE**  
**del Funzionario Responsabile del**  
**SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PROGETTI PNRR**

**N. 459 del 02 ottobre 2023**

---

**OGGETTO: Spostamento cucina dell'asilo nido Garelli presso la scuola Rodari e fornitura di nuove attrezzature. Affidamento diretto. Impegno di spesa. CUP: E54D23001120004 - SMARTCIG: Z313C31231.**

---

## IL FUNZIONARIO

Premesso che l'Amministrazione comunale di Beinasco ha candidato nell'ambito dell'iniziativa Next Generation EU – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) – M4 C1 I1.1 “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, gli interventi denominati “Demolizione e ricostruzione delocalizzata del Polo dell'infanzia Gatti” e “Demolizione e ricostruzione in sito dell'asilo nido Franco Garelli”, con milestone UE avvio lavori 30.11.2023.

Considerato che:

- ❑ l'asilo nido Franco Garelli deve essere demolito e ricostruito e non potrà, pertanto, essere utilizzato per l'avvio del nuovo anno scolastico 2023/2024;
- ❑ la scuola dell'infanzia Rodari è stata ritenuta idonea, previa esecuzione di interventi di adattamento degli spazi comuni e delle aule, a ospitare quale sede provvisoria l'asilo nido Franco Garelli;
- ❑ con determinazione dirigenziale n. 346 del 24.7.2023 sono stati affidati gli interventi di adattamento aule e spazi condivisi presso la scuola dell'infanzia Rodari in preparazione dell'avvio di interventi P.N.R.R.;
- ❑ con la suddetta determinazione è stato nominato Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) il geom. Roger MARTINA, direttore del Settore Lavori Pubblici;
- ❑ all'intervento è stato assegnato il CUP: E54D23001120004.

Considerato, inoltre, che:

- ❑ la cucina dell'asilo nido Garelli è funzionante e in buone condizioni e che, pertanto, può essere recuperata;
- ❑ è necessario, pertanto, scollegare e smontare le attrezzature, trasportarle e installarle presso il locale cucina della scuola Rodari, effettuando eventuali modifiche impiantistiche idrauliche;
- ❑ è, inoltre, necessario integrare la cucina con le seguenti nuove attrezzature:
  - n. 1 cappa di aspirazione a parete mod. CAP22/11, motore esterno casonato mod. 12/12b, 3 metri di canale; sostituzione vetro con carter inox per uscita canale;
  - n. 1 lavello inox 1 vasca con gocciolatoio, comando a pedale e rimodulazione carichi e scarichi;
  - n. 2 piastre induzione doppia mod. BT350D;
- ❑ al fine di dare rapida attuazione allo spostamento della cucina e alla fornitura di nuove attrezzature, con nota dell'11.7.2023, registrata al protocollo comunale al n. 18064, è stata effettuata una indagine informale con l'operatore economico Leopold s.r.l.s. con sede in Torino (TO), P.IVA 11727640010, specializzato del settore;
- ❑ in data 14.7.2023 è pervenuto al protocollo comunale, registrato al n. 18309, il preventivo di Leopold s.r.l.s. comportante un onere di Euro 7.900,00= oltre I.V.A. 22% pari a Euro 1.738,00= e così per complessivi Euro 9.638,00=.

Verificato che l'affidamento di che trattasi è di importo superiore a Euro 5.000,00=, per cui le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 450, della Legge 27.12.2006, n. 296, così come modificato dall'articolo 1, comma 130, della

Legge 30.12.2018, n. 145, sono tenute a ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) ovvero a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione e similari, quali la piattaforma “Tutto gare” utilizzata dalla “Centrale Unica di Committenza Nichelino None e Beinasco” (C.U.C.), per gli acquisti di beni e servizi di importo superiore a Euro 5.000,00= e sino agli importi di rilevanza comunitaria.

Rilevata l'esigenza di procedere all'affidamento delle prestazioni di cui in oggetto.

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non rivestano un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria, e in secondo luogo per il disinteresse manifestato dagli operatori economici transfrontalieri nelle precedenti procedure di appalto.

Appurato che:

- l'articolo 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono all'*affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*
- l'Allegato I.1 al D.Lgs. n. 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice;*
- ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs. n. 36/2023, la fornitura, dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'articolo 1 del D.Lgs. n. 36/2023;
- ai sensi dell'articolo 54, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023, agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- in tema di imposta di bollo si rende applicabile quanto disposto dell'articolo 18, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023 che rinvia alla tabella contenuta nell'allegato I.4;
- l'affidamento dell'intervento non risulta fra quelli indicati nell'articolo 1 “Individuazione di categorie di beni e servizi e soglie”, comma 1, del D.P.C.M. 24.12.2015 e non vi è quindi l'obbligo di aderire a convenzioni Consip o altro soggetto aggregatore.

Tenuto conto che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti.

Precisato che:

- in conformità a quanto disposto dall'articolo 53, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, *nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;*
- con riferimento a quanto disposto dall'articolo 53, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante.

Dato atto che:

- in data 11.8.2023, tramite la piattaforma telematica "TuttoGare" della C.U.C., è stata richiesta offerta per l'affidamento in parola alla ditta Leopold s.r.l.s. per lo spostamento della cucina dell'asilo nido Garelli e la fornitura di nuove attrezzature;
- allo scadere del termine ultimo per l'invio di un'offerta, fissato al 4.9.2023 alle ore 12:00, Leopold s.r.l.s. non ha presentato offerte in quanto ha comunicato l'impossibilità nel rispettare il termine di consegna entro il 2.11.2023, data in cui verrà effettuato il trasloco dell'asilo nido Garelli presso la ex scuola dell'infanzia Rodari;
- in data 5.9.2023, sempre tramite la piattaforma telematica "TuttoGare" della C.U.C., e per le medesime prestazioni di cui sopra, è stata richiesta offerta per l'affidamento in parola alla ditta Farcomi s.r.l. con sede in Torino (TO) ditta specializzata in forniture alberghiere e di ristorazione, giusto protocollo n. 4038585 e 4038586, generato dallo strumento telematico di negoziazione suindicato, depositato in atti;
- entro lo scadere del termine ultimo per l'invio di un'offerta, fissato all'11.9.2023 alle ore 10:16, in data 6.9.2023 alle ore 14:18, Farcomi s.r.l. ha presentato la propria offerta comportante un onere di Euro 7.900,00= oltre I.V.A. 22% pari a Euro 1.738,00= e così per complessivi Euro 9.638,00=, protocollo n. 4041389, generato dallo strumento telematico di negoziazione suindicato, depositato in atti.

Dato, inoltre, atto che con determinazione dirigenziale n. 410 del 18.8.2023 è stato rideterminato il quadro economico generale di spesa relativo agli "Interventi di manutenzione straordinaria di varia tipologia e nuove forniture, atti ad adeguare gli spazi comuni e le aule dei plessi che ospiteranno temporaneamente gli allievi provenienti dalle scuole oggetto degli interventi P.N.R.R", nel seguente modo:

Descrizione	Importo lavori
Determina 336/2023	€ 114.458,00
Determina 346/2023	€ 30.000,00
Determina 365/2023	€ 30.500,00
Determina 384/2023	€ 9.672,00
Determina 394/2023	€ 10.797,00
<b>Totale lavori</b>	<b>€ 195.427,00</b>
Imprevisti, spostamento arredi, impianti, interferenze, IVA al 22% compresa	€ 47.000,00
Nuove forniture per cucina, IVA al 22% compresa	€ 10.000,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 252.427,00</b>

Ritenuto opportuno affidare, ai sensi della normativa sopra richiamata, lo spostamento della cucina dell'asilo nido Garelli e la fornitura di nuove attrezzature alla

ditta Farcomi s.r.l., impegnando il relativo onere di complessivi Euro 9.638,00= ad apposite voci del bilancio 2023, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Visti:

- il documento di verifica di autocertificazione per affidamento della fornitura rilasciato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino, numero protocollo P V7230889 del 20.9.2023, a Farcomi s.r.l.;
- il D.U.R.C. regolare di Farcomi s.r.l., protocollo INAIL\_39039093, emesso in data 11.6.2023 con scadenza di validità il 9.10.2023;
- il Documento Unico di Gara Europeo (D.G.U.E.).

Attestato che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'articolo 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'articolo 7 del D.P.R. n. 62/2013.

Atteso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 31.1.2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023-2025.

Accertata, ai sensi dell'articolo 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Ritenuto, altresì, di procedere tramite la presente determinazione di decisione a contrarre, contenente gli elementi descritti all'articolo 17, comma 1 e 2, del D.Lgs. n. 36/2023, all'affidamento diretto della fornitura come sopra indicato.

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 "T.U.E.L.", e nel rispetto dell'aggiornamento per il triennio 2022/2024 del Piano della prevenzione della corruzione e per la trasparenza, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 29.4.2022, il quale dispone che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto di beni e servizi di importo inferiore a Euro 140.000,00=.

## **DETERMINA**

1. di affidare, per i motivi illustrati in premessa, mediante la piattaforma telematica di negoziazione "Tutto gare" della C.U.C., ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023, alla ditta Farcomi s.r.l., con sede a Torino (TO), via Feroglio 13, P.I.V.A. 02049070010, lo spostamento della cucina dell'asilo nido Garelli e la fornitura di nuove attrezzature per un importo di Euro 7.900,00= oltre I.V.A. 22% pari a Euro 1.738,00= e così per complessivi Euro 9.638,00=, SMARTCIG: Z313C31231;
2. di impegnare l'onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in complessivi Euro 9.638,00=, a valere sulla prenotazione assunta con determinazione dirigenziale n. 410/2023, come segue:

<b>BILANCIO 2023</b>
----------------------

<b>PEG - PARTE SPESA</b>	<b>IMPEGNO importo e descrizione</b>
Missione 04 "Istruzione e diritto allo studio" Programma 02 "Altri ordini di istruzione non universitaria" Codice Meccanografico 0402202 Voce di bilancio 966.000.05 "Straordinaria manutenzione e messa a norma plessi scolastici" Oggetto: Spostamento cucina dall'asilo nido Garelli alla scuola Rodari e fornitura di nuove attrezzature per cucina	Euro 9.638,00= (prenot. 2023-743)

3. di individuare, in relazione al combinato disposto dell'articolo 17, comma 1 e 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'articolo 192 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, gli elementi della presente determinazione di decisione a contrarre:
  - 3.1. oggetto dell'affidamento: spostamento cucina dell'asilo nido Garelli presso la scuola Rodari e fornitura di nuove attrezzature;
  - 3.2. importo dell'affidamento: Euro 7.900,00= oltre I.V.A. 22% pari a Euro 1.738,00= e così per complessivi Euro 9.638,00=;
  - 3.3. scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi l'articolo 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023;
4. di stabilire che:
  - 4.1. il pagamento per i lavori affidati verrà effettuato su conto corrente a seguito di presentazione di regolare fattura, da emettersi esclusivamente in forma elettronica utilizzando il **codice univoco di fatturazione 9VY0XG**;
  - 4.2. l'affidatario dovrà impegnarsi ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13.8.2010, n. 136;
  - 4.3. l'affidatario dovrà dichiarare di conoscere e accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche e di Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della Legge n. 136/2010;
  - 4.4. l'affidatario dovrà assumersi l'obbligo di inserire nella fattura relativa alla suddetta prestazione il **CUP: E54D23001120004** e il **SMARTCIG: Z313C31231**, in mancanza dei quali il Comune di Beinasco non potrà procedere al pagamento, ai sensi dell'articolo 25, commi 2 e 3, del Decreto Legge 24.4.2014, n. 66, convertito dalla Legge 23.6.2014, n. 89;
  - 4.5. ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, il contratto sarà stipulato mediante l'uso del commercio e consisterà nella trasmissione del presente atto alla ditta affidataria tramite posta elettronica certificata;
  - 4.6. l'affidatario con la sottoscrizione della presente determinazione accetta di effettuare gli interventi in argomento entro **60 giorni** solari continuativi, decorrenti dalla data di comunicazione di affidamento della fornitura e che verrà applicata una penale di Euro 10,00= su ogni giorno di ritardo sui tempi di esecuzione;
5. di precisare che, trattandosi di affidamento di importo inferiore a Euro 40.000,00=, l'operatore economico ha attestato mediante il modello D.G.U.E. il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti;
6. la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni dell'operatore economico nel caso in cui la presente determinazione venga estratta sulla base del sorteggio a campione individuato con le modalità disposte dal provvedimento dirigenziale n. 39 del

- 18.9.2023, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;
7. di dare atto che il direttore dell'esecuzione, relativamente all'intervento di cui al presente provvedimento, è l'arch. Grazia CARBONI, funzionario direttivo del Settore Lavori Pubblici;
  8. di disporre, inoltre, che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito web del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto la sezione "Bandi di gara e contratti" ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

X:\LAVORI PUBBLICI\Determine\2023\Affidamento diretto spostamento cucina Garelli e nuove attrezzature\_Farcomi.docx

**IL FUNZIONARIO  
MARTINA ROGER \***

\* Documento informatico firmato digitalmente in data 02 ottobre 2023 ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.